

STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA) - **Modifica Statuto Comunale Articolo 107, Comma 7. Approvata con Delibera Consiliare n.112 del 20/12/2007.**

Art. 107

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal regolamento di cui all'art. 106.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, che le esaminerà nella prima seduta utile.

All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo sulla gestione delle società partecipate, aziende speciali e istituzioni.

All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo sulla gestione delle società partecipate, aziende speciali e istituzioni.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

Avv. Paola Maria Maione